

Il Funzionario
Videototale

ATTO ESAME DA
11/05/18 Bono

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA DEL TERZO SETTORE

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI CINISELLO BALSAMO

L'anno duemilaventisei, il giorno 25 del mese di marzo,
in Milano in via San Mamete 105,

ATTO REGISTRATO AL N.

SERIE 3

DEL 29/05/2018

ABI 01069 CAB 0882 2000

3601 € 24,85

sono presenti:

1. Leonardo VENTURI, nato a Milano l'11 gennaio 1997, c.f. VNTLRD97A11F2051;
2. Alessandra CARUSO, nata a Napoli il 2 febbraio 1982, c.f. CRSLSN82B42F839S;
3. Luca PECORI, nato a Milano il 13 novembre 1987, c.f. PCRLCU87S13F205O;
4. Dalila CITO, nata a Garbagnate Milanese (Milano) il 18 agosto 1987, c.f. CTIDLL87M58D912D;
5. Caterina PETRONI, nata a Bologna il 24 settembre 1990, c.f. PTRCRN90P64A944W;
6. Daniele BARBIERI, nato a Milano il 29 agosto 1987, c.f. BRBDNL87M29F205L;
7. Sara ERA, nata a Cagliari il 27 ottobre 1983, c.f. REASRA83R67B354K;

(d'ora innanzi, nel loro complesso, gli "Associati");

i quali con il presente atto dichiarano di convenire quanto segue.

Articolo 1 – Costituzione dell'Associazione e approvazione dello Statuto

Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", di seguito anche "CTS") è costituita l'associazione del Terzo settore denominata "Dummies For Improv ETS" (di seguito anche "Associazione").

L'Associazione è disciplinata, oltre che dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile di natura primaria o secondaria (di seguito, "Normativa Applicabile"), nonché dallo Statuto (di seguito, "Statuto") allegato al presente atto con lettera "A".

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Milano, in via San Mamete 105.

Articolo 3 – Patrimonio

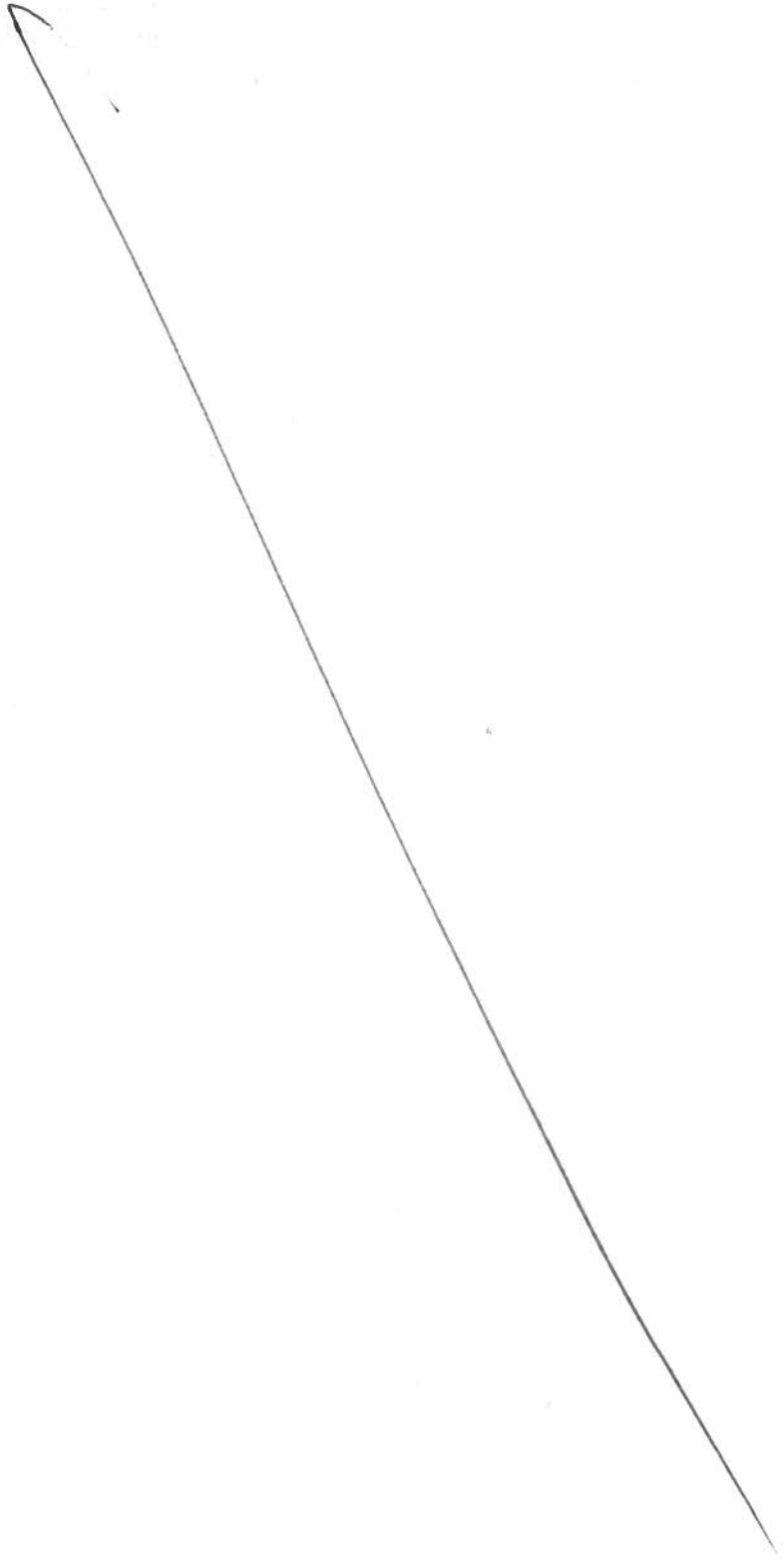
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione; b) dalle quote annuali degli Associati; c) da contributi, erogazioni e lasciti diversi; d) da tutti gli altri introiti di qualsiasi natura conseguiti dall'Associazione. Le risorse patrimoniali dell'Associazione sono utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale così come meglio precisate nel prossimo articolo.

Articolo 4 – Scopo

L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali la promozione, la diffusione e la valorizzazione della pratica e della cultura della recitazione teatrale, in tutte le sue forme ed espressioni, con particolare riferimento all'improvvisazione teatrale, intesa come forma di espressione artistica, strumento di crescita personale e mezzo di coesione sociale.

Articolo 5 – Oggetto

gr ac fe 1 QLP



L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, e precisamente:

*"d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".*

L'Associazione, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo si propone di:

- a) organizzare corsi, laboratori, workshop e seminari di improvvisazione teatrale aperti a tutte le fasce d'età;
- b) realizzare spettacoli, performance e rassegne di improvvisazione teatrale;
- c) partecipare a eventi, festival e manifestazioni culturali;
- d) promuovere attività formative anche nelle scuole, nelle università e in contesti educativi o terapeutici;
- e) collaborare con enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche e culturali, per progetti a carattere sociale, educativo o culturale;
- f) pubblicare materiali informativi, didattici o artistici, anche in formato digitale.

Per la concreta realizzazione di tali attività, l'Associazione ricerca e promuove l'intesa e la collaborazione con enti pubblici e privati che abbiano attinenza diretta e indiretta con il campo di intervento statutario quali, in particolare, Regione ed Enti locali, Enti di ricerca, Università, altri Enti del Terzo settore.

L'Associazione può, altresì, essere affiliata ad altri Enti del Terzo settore e ad altre associazioni *non profit*, sia nazionali che estere, con finalità analoghe, e può far ricorso all'utilizzo di persone fisiche e/o giuridiche.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, co. 1 CTS. Il Consiglio Direttivo individua con propria deliberazione le attività diverse di cui al comma precedente e ne documenta il carattere secondario e strumentale.

Articolo 6 – Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 7 – Diritti e obblighi degli associati e loro ammissione

I diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni di ammissione sono disciplinati dal CTS, dalla normativa applicabile e dagli articoli 7 e seguenti dello Statuto.

Articolo 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi "**Assemblea**");
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi "**Presidente**");
- il Vicepresidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi "**Vice Presidente**");
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Articolo 9 – Nomina del Consiglio Direttivo e rappresentanza dell'Associazione

Gli Associati convengono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da quattro membri, nominati nelle persone dei signori:

- Leonardo Venturi, Alessandra Caruso, Sara Era, Dalila Cito;

YV al     LP



Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
La rappresentanza dell'Associazione è disciplinata all'interno dell'articolo 25 dello Statuto.

Articolo 10 – Nomina del Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario

Gli Associati nominano:

- alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo: Leonardo Venturi;
- alla carica di Vicepresidente del Consiglio Direttivo: Alessandra Caruso;
- alla carica di Tesoriere: Sara Era;
- alla carica di Segretario: Dalila Cito.

Articolo 11 – Durata del primo esercizio

Il primo esercizio dell'Associazione termina il 31 dicembre 2026.

Articolo 12 – Devoluzione del patrimonio

La devoluzione del patrimonio dell'Associazione, in caso di sua estinzione o scioglimento, è disciplinato dall'articolo 32 dello Statuto.

Articolo 13 – Procedura di iscrizione al RUNTS

Gli Associati richiedono che l'Associazione sia iscritta, ai sensi dell'art. 47 CTS, nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore e, al riguardo, conferiscono disgiuntamente a ciascun membro dell'Organo Amministrativo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile o opportuna, anche apportando al presente atto e allo Statuto ogni modificazione che si renda obbligatoria effettuare.

Articolo 14 – Adeguamenti statutari richiesti per l'iscrizione nel RUNTS

Qualora, ai fini dell'iscrizione o della permanenza nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Ufficio competente richieda modifiche o integrazioni al presente atto o allo Statuto allegato, ogni membro dell'Organo Amministrativo è fin d'ora autorizzato a provvedervi, anche in deroga alla competenza dell'Assemblea e limitatamente alle disposizioni obbligatorie, nel rispetto della normativa vigente.

LEONARDO VENTURI

Leonardo Venturi

ALESSANDRA CARUSO

Alessandra Caruso

SARA ERA

Sara Era

DANIELE BARBIERI

Daniele Barbieri

DALILA CITO

Dalila Cito

CATERINA PETRONI

Caterina Petroni

LUCA PECORI

Luca Pecori

Firma su delega della Direttrice provinciale
Francesca CATOLA



Il Funzionario
Madi TOTARI



TITOLO I – Denominazione, sede, finalità, durata

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il **"Codice del Terzo Settore"**, di seguito anche **"CTS"**) è costituita l'associazione del Terzo settore denominata **"Dummies For Improv ETS"** (di seguito anche **"Associazione"**).

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (lo **"Statuto"**), dal CTS e da ogni altra normativa, di natura primaria o secondaria applicabile (la **"Normativa Applicabile"**).

L'Associazione si ispira ai principi di equità di genere, inclusione e democraticità, nonché ai principi di modernità, innovazione e sostenibilità, assicurando pari opportunità di partecipazione a tutti gli associati.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Milano.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avviene all'interno del medesimo Comune.

Articolo 3 – Scopo

L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo, diffondendo e valorizzando la cultura e la pratica della recitazione teatrale, in tutte le sue forme ed espressioni, con particolare riferimento all'improvvisazione teatrale, intesa quale forma d'arte, strumento di crescita personale e mezzo di coesione sociale.

Articolo 4 – Oggetto

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, e precisamente:

"d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

L'Associazione, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo si propone di:

LV Al B. J. De 1 CP 4

- a) organizzare corsi, laboratori, workshop e seminari di improvvisazione teatrale aperti a tutte le fasce d'età;
- b) realizzare spettacoli, performance e rassegne di improvvisazione teatrale;
- c) partecipare a eventi, festival e manifestazioni culturali;
- d) promuovere attività formative anche nelle scuole, nelle università e in contesti educativi o terapeutici;
- e) collaborare con enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche e culturali, per progetti a carattere sociale, educativo o culturale;
- f) pubblicare materiali informativi, didattici o artistici, anche in formato digitale.

Per la concreta realizzazione di tali attività, l'Associazione ricerca e promuove l'intesa e la collaborazione con enti pubblici e privati che abbiano attinenza diretta e indiretta con il campo di intervento statutario quali, in particolare, Regione ed Enti locali, Enti di ricerca, Università, altri Enti del Terzo Settore.

L'Associazione può altresì essere affiliata ad altri Enti del Terzo Settore e ad altre associazioni *non profit*, sia nazionali che estere, con finalità analoghe, e può far ricorso all'utilizzo di persone fisiche e/o giuridiche.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, co. 1 CTS. Il Consiglio Direttivo individua con propria deliberazione le attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale.

Articolo 5 – Durata

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Articolo 6 – Volontari

L'Associazione può avvalersi dell'attività di volontari, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

L'attività del volontario è libera, personale, spontanea e gratuita, e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

I volontari operano in modo non occasionale, nell'ambito delle attività dell'Associazione, anche sulla base di specifiche intese o convenzioni.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e a garantirli con apposita copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, in conformità all'art. 18 del CTS.

I volontari devono rispettare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento volontari, le delibere degli organi associativi e la normativa vigente.

Al volontario possono essere rimborsate, su richiesta documentata e nei limiti deliberati dal Consiglio Direttivo, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti e alle condizioni previste dal CTS.

GV Al Bm LAE

2 De CP L1

TITOLO II – Associati

Articolo 7 – Associati

Sono membri dell'Associazione (d'ora in poi "**Associati**" o, al singolare "**Associato**") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione, nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati, fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità.

Gli Associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- Associati Fondatori, i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Associati Partecipanti, ovvero coloro che condividono le finalità dell'Associazione e sono ammessi a partecipare alle attività associative.

È bene precisare che, quando nello Statuto si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempimenti rispetto agli obblighi derivanti dalla qualità di Associato, per morte o per altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile.

Articolo 8 – Diritti degli Associati

Gli Associati hanno tra loro pari diritti.

Gli Associati, in particolare, hanno il diritto di:

- partecipare alle attività associative, previo adempimento degli specifici obblighi che esse eventualmente comportano;
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il versamento della quota associativa;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, purché inerenti al perseguimento delle finalità dell'Associazione e previa approvazione del Consiglio Direttivo, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e consultarne i verbali;
- esaminare i libri sociali, inoltrando formale richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che è tenuto a rispondere e a consentire l'esame dei libri sociali entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Articolo 9 – Obblighi degli Associati

Gli Associati hanno pari doveri tra di loro.

Gli Associati, in particolare, hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e i Regolamenti;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività e finalità statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Articolo 10 – Ammissione

L'Associazione è a carattere aperto.

Ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che:

- 1) inoltri la relativa domanda al Consiglio Direttivo (d'ora innanzi la "**Domanda**");
- 2) possa documentare un effettivo interesse per l'improvvisazione teatrale;
- 3) non abbia tenuto comportamenti o rilasciato dichiarazioni contrarie allo spirito e alle finalità dell'Associazione;
- 4) dichiarare di conoscere lo Statuto e di condividere le finalità che l'Associazione si propone;
- 5) dichiarare di impegnarsi a osservare lo Statuto e i Regolamenti, nonché la restante Normativa Applicabile.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non è stata comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. L'aspirante Associato può chiedere che sul rigetto si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della prima riunione utile.

Articolo 11 – Recesso

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione.

GV Ae Bm Fy

4 R CP CL

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

La perdita della qualifica di Associato, qualunque siano la categoria e la causa, non dà diritto alla restituzione in tutto o in parte delle quote sociali o di quanto versato a qualsivoglia titolo.

Articolo 12 – Esclusione dell'Associato

L'esclusione può essere deliberata nei confronti dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

L'Associato può essere escluso, in particolare, quando:

- non osservi le norme del presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ostacoli il raggiungimento degli scopi sociali ponendo in essere dei comportamenti contrari agli indirizzi degli organi direttivi;
- non corrisponda la quota associativa;
- ponga in essere qualsiasi comportamento, nell'ambito associativo e nella sfera personale, in contrasto con gli scopi perseguiti dall'Associazione;
- abbia dichiarato il falso nella Domanda presentata al Consiglio Direttivo.

Nei casi di inadempienze suscettibili di regolarizzazione, il Consiglio Direttivo, prima di deliberare l'esclusione, può diffidare l'Associato mediante messa in mora scritta, assegnando allo stesso un termine di 2 (due) mesi per adempiere e/o regolarizzare la propria posizione. Decorso inutilmente tale termine e in caso di perdurante inadempimento, il Consiglio Direttivo può deliberarne l'esclusione. La deliberazione di esclusione è adottata dal Consiglio Direttivo previa contestazione scritta degli addebiti all'Associato, al quale deve essere concesso un termine di almeno 15 (quindici) giorni per presentare le proprie controdeduzioni. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Contro la deliberazione di esclusione, l'Associato può presentare ricorso all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della delibera. L'Assemblea delibererà in occasione della sua prima riunione utile.

Contro la deliberazione di esclusione, l'Associato può sempre presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata.

TITOLO III – Patrimonio ed entrate

Articolo 13 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

FV AR Gm Tey de 5 CP LP

- quote annuali versate dagli Associati;
- sovvenzioni ed erogazioni, lasciti e devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, anche europee, finalizzati esclusivamente al finanziamento o al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- contributi e donazioni di organismi privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- eventuali avanzi di gestione comunque denominati;
- entrate derivanti dalle attività diverse di cui agli artt. 6 D. Lgs. 117/2017 e 4 Statuto.

Articolo 14 – Beni

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

L'inventario dei beni immobili, mobili registrati e mobili è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

Articolo 15 – Destinazione del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 16 – Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17 – Quote associative

Le quote associative devono essere pagate una volta l'anno, nei tempi e con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo, il quale entro il 31 dicembre di ogni anno ne determina altresì l'ammontare per ciascuna categoria di Associati.

Il mancato pagamento della quota, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 12, può comportare l'esclusione dell'Associato.

GV AE Egn Fy De 6 CP 4

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

TITOLO IV – Organi dell'Associazione e loro funzionamento

Articolo 18 – Organi e cariche sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi "**Assemblea**");
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi "**Presidente**");
- il Vicepresidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi "**Vicepresidente**");
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, sono ricoperte a titolo gratuito e, salva diversa decisione del Consiglio Direttivo, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Per coprire una carica sociale, ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, è necessaria l'iscrizione all'Associazione e la qualifica di Associato.

L'ordinamento interno e il funzionamento degli organi sociali sono ispirati ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli Associati.

Articolo 19 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

È composta da tutti gli Associati, qualunque sia la categoria di appartenenza.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

Articolo 20 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea inoltre:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere;

FV al Leg. 7. CP LP

- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- approva ogni regolamento, fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione, in particolare, approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 21 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo oppure dall'Organo di Controllo, laddove nominato.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita anche via e-mail, a ciascun Associato almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero mediante pubblicazione sul sito internet. In caso di urgenza, adeguatamente motivata, l'Assemblea può essere convocata anche un giorno prima a mezzo e-mail ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 22 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengono.

Ogni Associato ha diritto a un voto.

Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo o Revisore Legale. L'Associato delegato non può ricevere più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti in proprio o per delega.

GV AE Bm Ty AE 8 GP LP

Le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto sono deliberate con il voto favorevole di almeno la metà degli Associati aventi diritto, tanto in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza dal membro più anziano d'età del Consiglio Direttivo; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

Il Presidente, nel ruolo di Presidente dell'Assemblea, è assistito dal Segretario.

Articolo 23 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- approvare i Regolamenti di esecuzione dello Statuto;
- nominare, scegliendolo tra i suoi componenti, il Segretario del Consiglio Direttivo e disporre la revoca;
- approvare la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24 – Composizione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deciso dall'Assemblea, da un minimo di 3 (tre), fino a un massimo di 5 (cinque) consiglieri (d'ora innanzi,

[Handwritten signatures and initials]

"Consiglieri" o al singolare **"Consigliere"**), nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

I Consiglieri devono essere scelti in maggioranza tra gli Associati.

I membri del Consiglio Direttivo pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 CTS. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo è regolato dall'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo.

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vicepresidente, a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due componenti o dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti, almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri. La convocazione è inviata in forma scritta, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve, ma in ogni caso di almeno un giorno.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è conservato presso l'Associazione, nonché pubblicato sul sito internet al fine di consentirne la libera visione a tutti gli Associati.

Nel caso in cui venga meno, per dimissioni, decadenza o altra causa, uno dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo prosegue le proprie attività con i membri rimasti in carica, purché in numero non inferiore a tre. Alla sostituzione del Consigliere cessato si provvede designando il primo dei non eletti, ove presente, o, in mancanza, mediante elezione da parte dell'Assemblea alla prima convocazione utile. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e deve essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

I Consiglieri sono rieleggibili.

GV AL Bm Jm Re 10 CP LP

Articolo 25 – Presidente

Al Presidente spetta di:

- presiedere il Consiglio Direttivo;
- coordinare l'attività di ordinaria amministrazione dell'Associazione, curandone il legittimo ed efficiente andamento;
- verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, nonché della restante Normativa Applicabile;
- promuovere la riforma dello Statuto, nonché l'adozione o la riforma dei Regolamenti ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- attribuire, ove sia necessario ed opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo;
- predisporre la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

In casi eccezionali di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente, in mancanza del Presidente, costituisce per i terzi prova dell'impedimento di quest'ultimo.

Articolo 26 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli Associati.

Articolo 27 – Tesoriere

Il Tesoriere:

- cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 28 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio e due supplenti.

Le cause di ineleggibilità e decadenza sono disciplinate dall'art. 2399 Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo può esercitare al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 CTS la revisione legale dei conti su decisione dell'Assemblea. In questo caso, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 29 – Esercizio della funzione di Revisione Legale

La funzione di Revisione Legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

TITOLO V – Bilanci, libri e scritture

Articolo 30 – Esercizio e bilancio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

GN Al Bm Ky 12 De Cd LP

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle previste dall'art. 5 CTS svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 CTS.

Articolo 31 – Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- il libro degli Associati;
- il Registro dei Volontari;
- il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, laddove costituito.

Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ogni volontario, il quale può estrarne copia.

Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copia.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

TITOLO VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 32 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

GN AL fm Ty De cp LP